

CONTRATTO

PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT DEL CENTRO METEO DI TEOLO. CIG 96705717A4.

TRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede legale, giusta poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021 (nel seguito per brevità anche "ARPAV"),

E

Lutech S.p.A., sede legale in Milano, Via Dante, n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02824320176, P.IVA e C.F. 02824320176, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Dante, n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Tullio Pirovano, giusta poteri allo stesso conferiti come da visura camerale (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

a) ARPAV ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 27/02/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 040 - 118157 del 24/02/2023,

una procedura aperta telematica, il cui svolgimento è stato delegato alla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Vicenza, per la stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di hardware e software per l'adeguamento dell'infrastruttura ICT del Centro Meteo di Teolo.

b) il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 17/04/2023;

c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti di ARPAV;

ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti di gara, i chiarimenti resi in fase di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente contratto per effetto della sua sottoscrizione.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegata l'Offerta Economica del Fornitore.

3. Costituisce altresì parte integrante del presente contratto

l'Allegato "A" (Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali).

4. Il presente contratto è regolato:

a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;

c) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura e l'installazione di hardware e software per l'adeguamento dell'infrastruttura ICT del Centro Meteo di Teolo.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La fornitura è effettuata entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, come specificato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo, determinato sulla base del prezzo complessivo

offerto dal Fornitore è di Euro 300.513,79, oltre IVA.

Art. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale adetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di ARPAV, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a. impiegare, a proprie cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione del contratto di fornitura e installazione;

b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle

proprie prestazioni;

c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;

e. comunicare tempestivamente ad ARPAV le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f. manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

g. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione della fornitura e l'attivazione dei servizi oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso i locali di ARPAV, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ARPAV e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a ARPAV, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del contratto.

9. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad ARPAV entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPAV, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate ad ARPAV.

11. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in

L. n. 108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura e installazione apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Art. 6 - CONSEGNA, COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Le apparecchiature, oggetto della fornitura, complete di tutti i componenti e relativi accessori dovranno essere consegnate presso la sede di destinazione che sarà indicata dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), nei termini e con le modalità descritte all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

2. ARPAV procederà ad effettuare il collaudo tecnico funzionale e successivamente la verifica di conformità nei tempi e secondo le modalità stabilite agli artt. 4 e 7 del Capitolato Tecnico.

3. Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato

ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità sarà eseguita entro 20 giorni dalla conclusione del periodo di garanzia di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Art. 7 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da ARPAV è indicato nell'Offerta Economica e si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 23.

3. Tale corrispettivo è dovuto secondo il seguente piano dei pagamenti sull'importo contrattuale:

- 50% all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature (art. 6 Capitolato Tecnico);
- 50% collaudo tecnico-funzionale (art. 7 Capitolato Tecnico);

4. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile 24 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG n. 96705717A4 e il CUP I83C22000640005 e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

5. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. I corrispettivi saranno accreditati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ARPAV le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità,

comunicherà tempestivamente ad ARPAV le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19.

Art. 8 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.

Art. 9 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, non imputabile ad ARPAV, a forza maggiore o a caso

fortuito, comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

a) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del "Programma delle attività", previsto all'art. 4, comma 1 del Capitolato Tecnico (*ovvero entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto*), verrà applicata una penale dello 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, decorsi infruttuosamente i quali l'Agenzia si riserva di risolvere il contratto;

b) nel caso di mancato rispetto del termine previsto dall'art. 4, comma 3, del Capitolato Tecnico, (*ovvero entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di approvazione del Programma delle attività*) per la consegna delle apparecchiature (art. 5 del Capitolato Tecnico) e per l'installazione, configurazione e messa in funzione (art. 6 del Capitolato Tecnico), verrà applicata una penale dello 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, decorsi infruttuosamente i quali l'Agenzia si riserva di risolvere il contratto;

c) nel caso di mancata risoluzione delle manchevolezze, malfunzionamenti o anomalie riscontrati durante le operazioni di collaudo-tecnico funzionale (art. 7 del Capitolato Tecnico), che quindi permangano oltre il termine assegnato dal DEC, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale,

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente i quali, l'Agenzia si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art. 11, comma 4.

d) nel caso di mancato rispetto degli adempimenti a carico del Fornitore previsti dall'art. 8 del Capitolato Tecnico "Garanzia", verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni decorsi infruttuosamente i quali l'Agenzia si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle apparecchiature oggetto di riparazione, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con rivalsa sulla cauzione definitiva.

2. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 5, comma 11 (*ovvero la riserva di una quota pari al 30% di occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto*), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021, una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da ARPAV.

4. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di ARPAV, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali stabilite dal presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. ARPAV potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula

del contratto, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 19/04/2023 dalla SACE BT S.p.A. avente n° 5176.00.27.2799858291 di importo pari ad Euro 15.025,69 (quindicimilazeroventicinque/69).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con il contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia prestata in favore di ARPAV opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

4. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.

5. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

- 30% all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature (art. 6 Capitolato Tecnico);
- 50% collaudo tecnico-funzionale (art. 7 Capitolato Tecnico);

- 20% emissione del certificato di verifica di conformità.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAV, pena la risoluzione del contratto.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 11 – RISOLUZIONE

1. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;

c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti

dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;

g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 10 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAV, ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto;

i) nei casi di cui agli articoli 6 (Consegna, Installazione e Verifica di conformità/Collauda); 7 (Corrispettivo e Fatturazione), 14 (Trasparenza), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del

contratto), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 20 (Subappalto), 21 (Danni, responsabilità civile), 25 (Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV) del presente contratto;

j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9, comma 8, del presente contratto;

k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

m) in caso di avvalimento ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

n) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 23 del presente contratto. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 23. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti

la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 23, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 9 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 11.

2. ARPAV **deve** risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. ARPAV può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;

4. ARPAV, quando accerti un **grave inadempimento** del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore **ritardi per negligenza** l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il

termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec da ARPAV, per porre fine all'inadempimento, ARPAV ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto ARPAV avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 12 – RECESSO

1. ARPAV ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ARPAV che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso almeno di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, ARPAV, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, potrà recedere dal contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 14 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di ARPAV di incamerare la garanzia prestata.

Art. 15 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPAV.

5. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24 "Trattamento dei dati personali".

Art. 16 – RUP, DEC E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato da ARPAV è il dott. Andrea Ponzoni.

2. Il Direttore dell'Esecuzione contrattuale, nominato da ARPAV è

Sig. Alessio Tomelleri.

3. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore è il sig. Riccardo Favaro.

Il Responsabile della Fornitura è il referente responsabile nei confronti di ARPAV per l'esecuzione del presente contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta a ARPAV.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ARPAV, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ARPAV, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV azione

giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ARPAV è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARPAV, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore del logo e/o della denominazione "ARPAV" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con ARPAV.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,

nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, il contratto di fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a ARPAV, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ARPAV, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che ARPAV si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs n. 50/2016, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 20 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 21 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAV e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 22 - MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106,

COMMA 1, LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

1. Il contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;

c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla

possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all' articolo all'art. 9 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 11. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.arpav.it, che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti

eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera n.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di

trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

a) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it.

b) DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

c) Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

Dal momento che l'esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento di dati personali per conto di ARPAV, l'affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR e, allo scopo, s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina Allegato "A" al presente contratto.

d) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

e) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad

evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

f) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - Dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

g) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero

da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

h) Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal

diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

i) Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

j) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla mail

servizio.acquisti@arpa.veneto.it o alla PEC acquisti@pec.arpav.it

della UO Acquisti Beni e Servizi.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

k) Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

l) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

m) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti

su ARPAV.

n) Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DI ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

4. Il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPAV inerenti il presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

2. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno comunicate dall'Agenzia.

